

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1988

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi» (378-B), d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 9 e *passim*
ACONE (PSI), relatore alla Commissione 5, 7,
10 e *passim*
BATTELLO (PCI) 2, 10, 11 e *passim*
CATTANEI, sottosegretario di Stato per la grazia
e la giustizia 7, 9, 12 e *passim*

FILETTI (MSI-DN) Pag. 14, 15, 16
GALLO (DC) 7
ONORATO (Sin. Ind.) 11, 13, 15

«Modifica dell'articolo 269 del codice penale»
(408), d'iniziativa dei senatori Riz e Rubner
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE 17, 18, 19
ACONE (PSI), relatore alla Commissione 18
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.) 17
FILETTI (MSI-DN) 17
MACIS (PCI) 18
ONORATO (Sin. Ind.) 18
PINTO (DC) 17
RIZ (Misto-SVP) 18

I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi» (378-B), d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi», d'iniziativa dei senatori Covi ed altri, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

BATTELLO. Si tratta di un provvedimento già approvato da un ramo del Parlamento nella scorsa legislatura, durante la quale era già avvenuto un dibattito sul disegno di legge e, all'esito di quella discussione, la Commissione licenziò il testo che abbiamo riesaminato all'inizio della presente legislatura. L'obiettivo di questo disegno di legge è dichiaratamente quello di semplificare e rendere più veloce il procedimento relativo alla materia delle separazioni coniugali.

Poichè l'articolo 710 del codice di procedura civile era rimasto intatto e mai aggredito da novelle fin dal 1941-1942, mentre la disciplina sostanziale era stata modificata prima dalla legge sul divorzio nel 1970, poi dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, in seguito dalla modifica della disciplina sul divorzio nel 1978 e infine dall'ulteriore modifica della disciplina sul divorzio nel 1987, si è ravvisata questa necessità limpida e chiara di modificare l'articolo 710 per rendere possibile, in luogo del procedimento ordinario, il procedimento in camera di consiglio per le modifiche delle disposizioni riguardanti i coniugi e la prole contenute nella sentenza di separazione. Poichè restava in atto nella nostra novella l'articolo 711 del codice di procedura civile, questa disciplina diventava applicabile anche ai verbali di separazione consensuale omologati e quindi c'era questo allargamento nell'applicazione dei procedimenti in camera di consiglio sia alle sentenze che ai verbali consensuali omologati. Si realizza, quindi, l'obiettivo della celerità e della semplificazione delle procedure in materia tenendo conto che, al di là della procedura, essa aveva già subito modificazioni tali da rendere la materia sostanziale ampiamente collaudata perchè le varie modifiche in tema di divorzio avevano messo a fuoco in tutti gli aspetti di sostanza la materia e avevano coinvolto nella modifica anche la parte sostanziale degli originari articoli 155, 156 e 202 della vecchia disciplina.

A fronte di questa valutazione, l'iniziativa legislativa merita consenso e merita quanto prima di essere trasformata in legge. Alla Camera si è

ampiamente discusso sul provvedimento ed è bene che ciò sia avvenuto perchè siamo in un sistema bicamerale e non c'è da sorprendersi se un ramo del Parlamento approfondisce la materia nella misura in cui ritiene che ciò non sia stato fatto sufficientemente nell'altra Camera. Chi legge i resoconti del dibattito della Commissione giustizia della Camera dei deputati non può non percepire lo sforzo compiuto di dare un orizzonte più ampio a questa iniziativa legislativa, non nel senso di disconoscerne la validità e l'importanza, ma nel senso di far emergere le implicazioni che sottendono alla modifica di una disciplina processuale che, però, involve anche problemi di sostanza.

All'interno di tale dibattito alla Camera sono emersi alcuni problemi relativi alla materia della separazione coniugale, la quale interferisce con la parallela disciplina che per ciò che riguarda coniugi e figli è stata data dalla normativa sul divorzio; si è anche discusso degli aspetti processuali del procedimento in camera di consiglio alla stregua della giurisprudenza costituzionale che ha affrontato anche i problemi del rito del procedimento in camera di consiglio. Credo che le formulazioni emerse dal dibattito della Camera nella sostanza siano aderenti, e quindi, da questo punto di vista, possono essere integrative alla razionalità del provvedimento approvato dal Senato, alla materia così come complessivamente è stata novellata in tutti questi anni, sia per quel che riguarda la separazione coniugale, che per ciò che concerne il procedimento in materia di divorzio; questo è quanto è stato statuito in forza dell'articolo 23 dell'ultima legge in materia di divorzio, la n. 74 del 1987.

Non dimentichiamo, infatti, che l'articolo 23 dell'ultima novella in materia di divorzio ha introdotto una disciplina che rende omogeneo il trattamento di separazione coniugale e di divorzio, laddove è stato statuito che fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all'articolo 4 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'articolo 8 della legge di cui trattasi. Quindi, esiste una linea di tendenza all'omogeneità che noi, con questa novella dell'articolo 710, andiamo ulteriormente a consolidare.

Sulla base di tale valutazione di carattere generale, credo che il testo pervenutoci dalla Camera, anche se potrebbe essere oggetto di ulteriori ricalibrature e interventi di lima, meriti però nel suo complesso di essere benevolmente considerato e approvato così com'è, per evitare che una novella limitata ma importante subisca ulteriori ritardi e che quindi, in pratica, si differisca la modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile che è arcimatura e non si dia un contributo alla modernizzazione di un settore dei procedimenti in camera di consiglio che deve essere realizzata.

Ritengo che, pur essendoci spazio per lavoro di lima, essendo nella sostanza coincidente la preoccupazione di razionalizzazione che ha mosso noi e la Camera dei deputati, sia opportuno accantonare eventuali esigenze od eventuali preoccupazioni di rifinitura per dare il via libera a questo testo affinché tra qualche giorno la novella diventi legge operativa dello Stato.

L'orientamento di fondo è questo. Noi raccomandiamo agli altri Gruppi di tener conto di tale preoccupazione. Non è che non vogliamo contribuire ad un lavoro di lima, però riteniamo che, visto l'amplissimo dibattito che si è svolto alla Camera (facendo anche la tara di certi eccessi polemici che devono essere collocati in quel contesto), questo disegno di legge debba essere approvato nel testo all'esame. Con ciò - e concludo - sia chiaro che

sostanzialmente ritrovano eco anche in questa discussione le preoccupazioni che il nostro Gruppo ha manifestato nella omologa Commissione della Camera per la questione dell'area di intervento dei tribunali minorili, preoccupazioni dissolte dalle affermazioni che oggi ha reso il Ministro di grazia e giustizia e delle quali teniamo conto.

PRESIDENTE. A conclusione del dibattito vorrei fare qualche osservazione.

Credo che alcune modifiche che sono state apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato abbiano un significato importante ed abbiano anche riparato a qualche omissione che era contenuta nel testo del Senato. Mi riferisco soprattutto al primo comma dell'articolo. Nel testo del Senato si parlava della «modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole contenuti nella sentenza di separazione». Nel testo della Camera (a parte la sostituzione dell'espressione «procedimento camerale», da noi usata, con l'altra «procedimento in camera di consiglio», modifica su cui non mi soffermo per non polemizzare con quello che è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento) è contenuta una modificazione importante, perchè si è tolto il riferimento alla sentenza di separazione indicando invece i provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. Ciò significa ricomprendere nella modificabilità dei provvedimenti anche quelli che sono stati assunti in sede di separazione consensuale, così come prevede l'articolo 711 che fa rinvio, nell'ultimo comma, all'articolo 710 per quanto riguarda la modificazione dei provvedimenti assunti in sede presidenziale e poi omologati dal tribunale quando vi è separazione consensuale.

Mi pare anche opportuno introdurre l'indicazione dell'esperimento del tentativo di conciliazione previsto nel secondo comma, anche se forse è una «superfetazione» perchè credo che il tribunale in camera di consiglio potrebbe esperire questo tentativo di conciliazione anche senza un'espressa previsione.

Mi sembra che vada bene pure la formulazione del terzo comma del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Quella che invece a me pare veramente una norma in parte superflua ed in parte in contrasto con il sistema della camera di consiglio è quella contenuta nel quarto comma, introdotto dalla Camera dei deputati. È perfettamente inutile infatti dire che «Il provvedimento adottato ai sensi del primo comma è immediatamente esecutivo», perchè i provvedimenti che vengono assunti in camera di consiglio sono esecutivi, mentre per quanto riguarda la seconda parte non si capisce proprio la ragione della elevazione del termine per l'impugnazione dai dieci giorni previsti dall'ordinamento generale per i provvedimenti in camera di consiglio a trenta giorni. Ciò forse ha un significato che contrasta con l'*in-put* di tutto il disegno di legge, che è quello di rendere più sollecito l'*iter* relativo alla modificazione dei provvedimenti.

Non ho invece nulla da obiettare per quanto riguarda l'ultimo comma introdotto dalla Camera dei deputati, in cui si prevede la possibilità di adozione di provvedimenti provvisori – cosa che non era prevista nel nostro testo – in quanto, potendo necessitare l'*iter* del procedimento in camera di consiglio anche l'assunzione di mezzi di prova, può essere opportuno prevedere l'indicazione di provvedimenti provvisori.

Mi pare quindi che il nodo della discussione si limiti sostanzialmente a verificare se è il caso di abolire il quarto comma o se invece non sia il caso di aderire alla tesi che testè è stata illustrata dal senatore Battello della opportunità di approvare il provvedimento così come ci perviene dalla Camera dei deputati, al fine di risolvere un problema la cui soluzione è particolarmente attesa.

Ritengo che si possano contemperare le due esigenze di sollecita approvazione e di miglioramento del testo se le modifiche possono limitarsi a quanto ho appena indicato. Su questo punto mi pare vi siano motivazioni di tale rilievo da indurre ad evitare la possibilità di un gioco di continuo rinvio tra Camera e Senato. Infatti vi è la superfluità della affermazione dell'immediata esecutività del provvedimento di camera di consiglio ed inoltre mi pare che si esca dal sistema generale in modo del tutto incongruo quando si prevedono norme processuali difformi da quelle ordinarie per quanto riguarda l'elevazione a trenta giorni del termine per l'impugnazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, credo che ci siamo detti tutto quello che potevamo dire sul problema della modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile. In linea generale il problema, avvertito con grande sensibilità dalla dottrina e dalla giurisprudenza, oggi trova due soluzioni giurisprudenziali ferme: la prima è che è ormai tramontata l'ipotesi che la competenza appartenga al tribunale per i minorenni per quanto riguarda i provvedimenti che riflettono i figli minori; la seconda è che non si può seguire il rito del processo camerale previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 898 del 1970 in tema di scioglimento del matrimonio, perchè quella disciplina non è omologabile con quella dell'articolo 710 che prevede espressamente che la modifica dei provvedimenti avvenga con le forme del processo contenzioso. L'iniziativa è volta appunto ad evitare le lungaggini di un processo di cognizione contenzioso, nella consapevolezza della necessità di adottare una disciplina conforme alle due situazioni che sono, sia pur in tempi diversi, identiche, in quanto dirette a regolamentare i rapporti tra i coniugi nei confronti dei figli nelle due vicende della separazione coniugale e del divorzio. Quindi vi è l'esigenza di celerità e di uniformità di disciplina rispetto a situazioni del tutto simili anche se non possiamo dire identiche.

Quando abbiamo varato il testo dell'articolo 710, che poi è stato modificato dalla Camera dei deputati, ci siamo posti appunto in questa direzione di marcia copiando l'articolo 9, primo comma, della legge sul divorzio; in ciò sono d'accordo con quanto ha detto poco fa il Presidente. Abbiamo commesso un paio di errori giustamente rettificati dalla Camera dei deputati. Innanzi tutto non ci siamo posti il problema della separazione consensuale per cui la formula della Camera riguardante i provvedimenti conseguenti la separazione può essere una formula da accettare sul piano del lessico normativo. È questa una modificazione a mio avviso giusta.

L'altra modificazione giusta riguarda il vecchio secondo comma, attualmente comma tre; la Camera ha distinto tra provvedimenti di ammissione dei mezzi istruttori, che nei procedimenti camerale non possono che spettare al collegio (e in questo senso mi opposi alla delega dei provvedimenti, ma è storia vecchia di una discussione che abbiamo fatto

qualche mese fa) e provvedimenti consequenziali di assunzione dei mezzi istruttori, questi sì delegabili ad uno dei componenti del collegio.

La terza modifica tende ad inserire, al posto della dizione di «procedimenti camerali», l'espressione «in camera di consiglio». Si tratta di un fatto puramente terminologico. Queste modifiche mi sentirei di approvarle *toto corde*.

Per quanto riguarda altre modifiche, mi limito a rappresentare alcune perplessità. Ricordo che la Corte costituzionale, in una famosa sentenza del 1975 proprio in tema di applicazione del primo comma dell'articolo 9 della legge sul divorzio, ebbe a rivendicare il diritto alla prova nei procedimenti camerali (che continuo a chiamare camerali nonostante il dibattito alla Camera); la Corte disse con chiarezza che una cosa sono le forme procedimentali ed altra cosa sono i diritti d'azione e il diritto alla prova, perchè anche in questi procedimenti camerali si ravvisa la cognizione piena e completa e non un procedimento sommario. Dunque, anche nel procedimento camerale vi è il diritto alla prova. Cosa diversa – e questa è la mia preoccupazione – sarebbe trasformare questo processo camerale in un processo ordinario di cognizione-*bis* che allontanerebbe ancora di più la soluzione del problema, soluzione che invece deve essere raggiunta in tempi molto brevi.

Allora, per arrivare ai testi normativi, proporrei la soppressione dell'intero secondo comma per le ragioni in gran parte esposte dal Presidente, e cioè perchè per il tentativo di conciliazione non vi è problema, in quanto per legge il giudice può farlo in ogni stato e grado del procedimento e quindi anche nel processo camerale. Imporlo come obbligatorio potrebbe comportare l'arresto di un procedimento che invece deve procedere in maniera spedita. Dire, poi, che in caso positivo si provvede a norma degli articoli precedenti, equivale ad indicare questo desiderio di attuare con le forme del procedimento in camera di consiglio un procedimento di cognizione vera e propria. Quindi, proporrei la soppressione del secondo comma e, di conseguenza, la modifica della parte iniziale del terzo comma che per il resto è corretta. Bisognerebbe dunque prevedere la soppressione della parte in cui si afferma: «se la conciliazione non riesce».

Per quanto riguarda il comma 4 rilevo due problemi a mio avviso molto gravi. Circa la provvisoria esecutorietà, esiste la disposizione dell'articolo 741 del codice di procedura civile il quale, quando parla dell'efficacia dei provvedimenti, al secondo comma stabilisce che nei procedimenti camerali il giudice, nonostante il reclamo, può disporre che il decreto abbia efficacia esecutiva. Non vedo ragioni per le quali anche in un procedimento di revisione delle condizioni patrimoniali o dei provvedimenti tra i coniugi non si debba seguire la traccia del legislatore anche per non frantumare in una serie di regole particolari questo procedimento. Quindi, su questo punto, la mia opinione, per quanto riguarda l'esecutività immediata dei provvedimenti, è che si deve far riferimento diretto all'articolo 741 del codice.

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda il reclamo. In questo caso, per la verità, non comprendo il perchè si è voluto dare un termine di trenta giorni quando le disposizioni generali sui procedimenti in camera di consiglio assegnano un termine minore, quello di dieci giorni. Non vedo il senso di questa innovazione rispetto alla disciplina generale in una materia, come quella della modificazione dei provvedimenti nei riguardi dei coniugi e della prole, che esigerebbe caso mai una riduzione del termine. Dunque,

propenderei per la soppressione totale del comma quarto dell'articolo 710 nel nuovo testo.

Vengo all'ultimo problema che riguarda il comma finale. Qual è la preoccupazione della Camera dei deputati? In sostanza vi può essere un procedimento camerale sicuramente più rapido e snello ma pur sempre a cognizione piena e completa e nel quale possono esservi ammissioni di mezzi istruttori che possono importare anche un lungo tempo di durata del processo.

Naturalmente, nel frattempo vigono le disposizioni o della sentenza di separazione o del provvedimento che omologa la separazione consensuale.

Per regolamentare rapidamente la materia si è introdotto un provvedimento in sostituzione dei provvedimenti presidenziali degli articoli 708 e seguenti; ma questa volta il provvedimento in questione è collegiale, nel senso che non viene reso dal Presidente ma dal tribunale in camera di consiglio. Su questo punto sono piuttosto neutrale in ordine alla scelta che dobbiamo compiere, perchè da una parte vi è l'indiscutibile esigenza di regolamentare *medio tempore* la situazione sia nei confronti dei figli che dei coniugi, dall'altra vi è l'esigenza di non determinare un allungamento dei tempi di durata di questo procedimento camerale. Non mi pare vi siano altri procedimenti camerale in cui sono previsti provvedimenti provvisori; trattandosi oggi di un processo ordinario di cognizione si fa riferimento all'articolo 700; anche questa è una anomalia di questo procedimento che, badate, non trova neppure un *pendant* nel procedimento di revisione delle disposizioni in sede di divorzio, dove l'articolo 9, primo comma, della legge del 1970 non prevede provvedimenti provvisori.

Sul punto sono aperto ad una scelta da operare tutti insieme perchè riconosco che esiste l'esigenza di diritto sostanziale, così come quella di rendere coerenti tutti questi procedimenti camerale. Si porrà, poi, il problema riguardo al divorzio, perchè si dirà che esiste una disparità di trattamento in situazioni identiche quanto al provvedimento provvisorio.

Queste sono le osservazioni che mi sono permesso di sottoporre all'attenzione dei colleghi; naturalmente, la formulazione del testo, se siamo d'accordo, potrà essere nel senso che ho indicato.

GALLO. Vorrei un chiarimento dal relatore. Nell'ipotesi in cui fosse accolta la soluzione dell'adottabilità di provvedimenti provvisori, nell'ultima parte dell'ultimo comma si parla della modificabilità del contenuto nel corso del procedimento. Mi pare che su questo punto il relatore non si sia pronunciato.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Vorrei completare la mia replica dicendo che la revoca, che modifica il contenuto dei provvedimenti, mi vede contrario in linea di principio; se inseriamo anche questa revoca-modifica ci rassegniamo ad un procedimento lunghissimo nel tempo. Dobbiamo essere consapevoli che stiamo prevedendo un procedimento rapido con un reclamo entro dieci giorni che deve dare una soluzione definitiva ai problemi dei coniugi e della prole.

CATTANEI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, sono d'accordo con le osservazioni da lei formulate, con quelle del senatore Battello e, in ultimo, del relatore Acone. Anche il Governo ha

talune perplessità in ordine al testo approvato dalla Camera che per alcuni aspetti ha forse riparato ad involontarie omissioni della Commissione del Senato; altri aspetti, però, pongono alla nostra responsabile attenzione considerazioni che sono state già svolte e che a nome del Governo vorrei riassumere brevemente.

Il secondo comma appare quanto meno superfluo poichè nei principi generali il giudice in ogni stato e grado di giudizio deve tentare di conciliare le parti. Il terzo comma non solleva problemi perchè in sostanza si richiama alla formula approvata dal Senato. Il quarto comma, invece, contiene due disposizioni che potrebbero essere ritenute quanto meno non opportune. La prima rende in ogni caso immediatamente e indiscriminatamente esecutivi i provvedimenti adottati dal tribunale, anche se pende il termine per il reclamo; l'altra prevede che durante il giudizio si elevi senza giustificazione alcuna, anzi in contrasto con il principio di celerità dei giudizi camerati, il termine per il reclamo a trenta giorni.

Infine, vorrei dire che comunque resta fuori dalla previsione normativa anche nel testo approvato dalla Camera l'ipotesi della modificazione consensuale delle condizioni di separazione considerate, invece, nel testo predisposto dalla Commissione per la revisione del diritto di famiglia e che non vengono specificatamente menzionate, come sarebbe stato utile e conveniente, tra quelle modificabili; cioè i provvedimenti adottati nella sentenza di separazione ai sensi dell'articolo 155 del codice civile.

Nell'altro ramo del Parlamento, dove la discussione è stata lunga, intensa e approfondita, sono state affrontate anche altre questioni. Quella più importante è la riforma della giustizia minorile e a questo proposito devo confermare quanto detto dal ministro Vassalli: è allo studio del Ministero un progetto di riforma della giustizia minorile particolarmente attento ai casi in cui nel sistema vigente vi siano competenze di più organi su materie affini. In questo quadro l'intervento del tribunale per i minori per tutti i provvedimenti concernenti la prole in caso di separazione fra coniugi è possibile, ma ne sarà poi difficile una pratica realizzazione per l'eccessivo carico di lavoro da cui sarebbero gravati i tribunali. Comunque, il problema è allo studio e sarà oggetto di un prossimo disegno di legge.

Alla Camera sono stati presentati numerosi ordini del giorno su altri aspetti - anche qui evitando la presentazione di emendamenti rispetto al testo del Senato - che sono stati accettati dal Governo e credo siano a conoscenza del Presidente e dei membri della Commissione.

In conclusione, il problema che si pone è quello avanzato dal senatore Battello, ma richiamato anche dal Presidente, cioè se la Commissione giustizia del Senato, dal momento che questo provvedimento è stato approvato il 22 ottobre 1987 e adesso siamo arrivati al luglio 1988, dopo una lunga elaborazione già nella precedente legislatura, ritenga utile e opportuno, malgrado il fondamento e l'opportunità delle osservazioni formulate, alle quali mi sono associato, di rimandare il testo alla Camera dei deputati dopo opportune e nuove modifiche apportate.

È un problema sul quale il Governo non vuole intervenire, direi che non può intervenire, anche perchè si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare; se fosse un provvedimento governativo è chiaro che il Governo avrebbe più passione nel difendere un testo che ha presentato.

In questo senso è necessario un giudizio di opportunità, una valutazione che individui la soluzione migliore. Ho la sensazione però che se andiamo

anche in questo caso alla ricerca della perfezione passerà ancora molto tempo perchè queste norme che attendono urgente modifica possano essere approvate. La valutazione appartiene però alla Commissione e il Governo ad essa si rimette.

PRESIDENTE. Vorrei fare un'osservazione rispetto ad un problema sollevato dal Sottosegretario. La preoccupazione espressa dal Governo, che non si sia fatto esplicitamente riferimento all'articolo 155 del codice civile, mi pare non abbia ragione di sussistere perchè quando nel primo comma del disegno di legge si parla di «modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione» si comprendono i provvedimenti di cui al citato articolo 155 del codice civile che riguarda i provvedimenti in ordine alla prole, quindi la formulazione è completa e non lacunosa.

CATTANEI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questa precisazione è opportuna e dimostra che il mio intervento è stato stimolante.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'articolo 710 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 710. - (*Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi*). - Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

Il tribunale, alla prima udienza, esperisce il tentativo di conciliazione e, in caso positivo, provvede a norma degli articoli precedenti.

Se la conciliazione non riesce, il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

Il provvedimento adottato ai sensi del primo comma è immediatamente esecutivo ed il termine per il reclamo previsto dal secondo comma dell'articolo 739 è elevato a trenta giorni.

Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificare il contenuto nel corso del procedimento».

Da parte del relatore sono stati presentati due emendamenti. Ne do lettura:

Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso nonchè, all'inizio del terzo capoverso, le parole: «Se la conciliazione non riesce,».

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso.

IL RELATORE

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento è già stato illustrato nel corso della replica.

FILETTI. Signor Presidente, concordo pienamente sull'emendamento così come formulato, perchè a mio avviso il secondo comma nulla aggiunge a quello che avviene ordinariamente in tali casi e non vi è dubbio che il tribunale, nell'atto in cui sente le parti, può esperire anche un tentativo di conciliazione. Renderlo obbligatorio mi sembra del tutto superfluo e pertanto voterò favorevolmente in ordine all'emendamento così come presentato.

BATTELLO. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione la replica del relatore. Se ho ben capito – in caso contrario me ne scuso – il ragionamento del relatore, per quanto riguarda il secondo capoverso dell'articolo («Il tribunale, alla prima udienza, esperisce il tentativo di conciliazione e, in caso positivo, provvede a norma degli articoli precedenti»), è che siccome questa norma già esiste, è superflua. Se questo è il ragionamento, esso non è tale da persuadere, perchè se la norma è superflua ma non reca danno non vedo la ragione di una modifica la quale mette in moto una «navetta» i cui risultati possono essere imprevedibili. L'esperienza infatti ci dimostra che i tempi di esame di un disegno di legge, costituito sia pure di un unico articolo, sono lunghissimi e allora non è il caso di affrontare un simile rischio per apportare una modifica che non sia ritenuta radicalmente necessaria. Quindi, ripeto, se questo è il ragionamento, esso non è tale da persuadere: bisogna dimostrare non che la norma è superflua, ma che è dannosa. Ora, non ritengo che sia tale, perchè la proposizione «Il tribunale, alla prima udienza, esperisce il tentativo di conciliazione» non è che il *pendant* per ciò che riguarda la modificabilità di quello che è previsto, in linea generale, per l'instaurazione del rito all'articolo 708 del codice di procedura civile. L'articolo 708, primo comma, recita: «Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli». Questa è la radicazione del procedimento. La modifica, secondo me, può benissimo passare attraverso questo corridoio stretto. Non vedo il danno della formalizzazione di una procedura di conciliazione laddove essa esiste all'inizio del procedimento. Quindi, se non è dannosa – e ritengo che non lo sia, o per lo meno occorre una dimostrazione persuasiva, perentoria in tal senso – non vedo perchè si imponga la modifica di un comma che al massimo, a voler tutto concedere, è superfluo. Secondo me, poi, non è neanche superfluo perchè, ripeto, normativamente e anche formalmente fa da *pendant* al primo comma dell'articolo 708. La modifica dell'inizio del terzo capoverso è conseguente alla modifica del secondo, quindi, *simul stabunt, simul cadent*.

In conclusione, valutiamo politicamente la questione e ognuno si assumi la propria responsabilità, ma mettere in moto un meccanismo «navetta» con rischi non esattamente valutabili non credo sia gioco che valga la candela sulla base di una valutazione di mera superfluità. Quindi, rivolgo un appello dal punto di vista politico che non vuole essere nè arrogante nè altro. Valutiamo fino in fondo questa scelta che abbiamo di fronte: fra tre giorni la norma può essere operativa (ecco un corno del dilemma), oppure

eliminiamo quanto ritenuto superfluo, però c'è il rischio che si differisca notevolmente nel tempo l'entrata in vigore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Credo che l'emendamento proposto dal relatore sia opportuno non tanto per quanto riguarda la prima parte relativa all'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, attualmente facoltativo, ma in quanto rappresenta una facoltatività che nei fatti diventa una prassi, data la materia di cui il tribunale deve occuparsi. C'è in particolare una pericolosità estrema nella seconda parte dell'emendamento perchè, quando c'è il caso positivo, si provvede a norma degli articoli precedenti, il che significa un rinvio all'articolo 708 che non prevede solo il tentativo di conciliazione ma la possibilità di un procedimento che non è più camerale ma contenzioso, in quanto in sostanza si dice che se il coniuge non conferisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, decide i provvedimenti temporanei urgenti opportuni negli interessi della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza delle parti davanti a questo. Ciò appunto significa passare dal rito camerale al rito ordinario, a meno che l'interpretazione non punti sul fatto che, siccome è stato previsto il rito camerale, questa seconda parte dell'articolo 708 non viene applicata. Però, questa sarebbe una forzatura interpretativa e, anche se tale forzatura venisse attuata, metteremmo in piedi una norma ambigua.

BATTELLO. Il problema è risolto dal terzo comma.

PRESIDENTE. Però, viene affermato che si provvede a norma degli articoli precedenti.

ONORATO. Signor Presidente, sono stimolato dal suo intervento per fare un'osservazione. Non ho alcuna propensione al metodo di giungere ad una celere approvazione unicamente per evitare l'andirivieni dei testi fra i due rami del Parlamento. Anzi, ho sempre patito questo bicameralismo zoppo che vieta, una volta al Senato e una volta alla Camera, di esercitare la funzione legislativa per questa preoccupazione. Quindi, avendo ingoiato troppe volte dei rospi per evitare questa situazione, mi sono accinto a fare un esame del merito e, così facendo, ho superato quelle che sembravano le ragioni plausibili dell'emendamento e sono arrivato a conclusioni diverse dalle sue, signor Presidente, pur essendo partito dalle stesse preoccupazioni. In sostanza si dice che si trasforma un rito ordinario, ma quel che il Presidente ha ommesso è l'inciso: «in caso positivo». Allora, il problema è questo: si può dire no nel merito, almeno da parte mia, all'emendamento presentato dal senatore Acone per considerazioni precise. Si introduce un tentativo di conciliazione che in fondo è auspicabile nella prassi, il presidente potrebbe comunque esperirlo nella fase preliminare del procedimento camerale. Quindi, da questo punto di vista, il testo della Camera non presenta preoccupazione, introduce un tentativo di conciliazione senza aprire un rito ordinario in sostituzione del rito camerale, perchè, se il tentativo riesce, si procede al verbale di conciliazione e quindi si provvede a norma degli articoli precedenti. Se il tentativo non riesce, poteva sorgere un dubbio che vi fosse un vuoto normativo, invece il terzo comma afferma che quando tale tentativo non riesce si possono assumere i mezzi istruttori senza però passare ad un rito diverso da quello camerale.

PRESIDENTE. Faccio ammenda di aver omesso il richiamo alla frase: «in caso positivo». Tuttavia, la norma risulta strana perchè si afferma che il tribunale, se la conciliazione non riesce, sente le parti.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mantengo l'emendamento e con molta determinazione in quanto, oltretutto, si tratta di una norma sbagliata, poichè mutua un tentativo di conciliazione che nella fase presidenziale riguarda la separazione dei coniugi: qui invece ci troviamo ad applicare norme che incidono su una situazione di separazione già avvenuta, quindi con una operazione grossolana dal punto di vista legislativo e non giustificata in quanto quel tentativo di conciliazione è quello normale che il giudice fa in ogni stato e grado del processo, secondo una norma generale del codice, mentre il tentativo di cui si stava parlando e di cui inconsapevolmente stavamo trattando è l'altro del quale parla l'articolo 708 del codice di procedura civile, quando il giudice sente i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente procurando di conciliarli. Quindi si parla della conciliazione dei coniugi e non delle parti. Si tratta così di un'opera legislativa approssimativa e rozza; possiamo mantenere questo secondo comma, ma il relatore insiste sull'emendamento perchè è opportuno per evitare due cose che sul piano normativo sono diverse.

Anche quando si afferma che si provvede a norma degli articoli precedenti si ha la sensazione che ci si riferisce all'articolo 708, laddove la situazione di separazione (giudiziale o consensuale non ha importanza) è una situazione perfettamente diversa: qui si tratta soltanto di regolamentare le modificazioni di provvedimenti già emessi sia in sede di separazione giudiziale sia in sede di separazione consensuale e ricominciare *ab ovo* mi sembra una cosa oltretutto pericolosa, perchè si rischia di mettere nuovamente in discussione anche la separazione consensuale.

Per questi motivi mantengo l'emendamento e chiedo che la Commissione si pronunci.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere al comma 1 il secondo capoverso nonchè, all'inizio del terzo capoverso, le parole: «Se la conciliazione non riesce».

È approvato.

Passiamo all'esame del secondo emendamento presentato dal relatore, tendente a sopprimere al comma 1 il quarto capoverso.

CATTANEI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il parere del Governo è favorevole, sempre con la riserva di non modificare il provvedimento.

BATTELLO. Ormai la prospettiva di un'immediata approvazione di questo disegno di legge si è allontanata e, quindi, forzatamente si sono riproposte condizioni di esame, anche limitate agli aspetti di eleganza o di forma. Questo emendamento è interamente soppressivo e coinvolge in un unico destino sia la prima che la seconda parte del quarto capoverso. Per quanto riguarda la seconda parte del comma esiste la preoccupazione di

introdurre all'interno del procedimento della camera di consiglio un sub-procedimento con termini elevati di reclamo.

Per quanto riguarda la prima parte del quarto capoverso si sostiene che in fondo il complesso degli articoli che disciplinano il procedimento in camera di consiglio rende possibile questo, laddove l'articolo 741 dice che se esistono ragioni d'urgenza si può disporre da parte del giudice che il decreto abbia efficacia immediata. Il problema è di sostanza nel senso che qui lasciamo intendere, con la modifica, che non è vero ciò che ontologicamente secondo noi è vero, che tutto ciò che viene assunto in materia di coniugi e prole riveste un carattere d'urgenza. Nel momento in cui omologhiamo quel complesso degli articoli che nel codice di procedura civile disciplinano il procedimento in camera di consiglio, che è una disciplina residuale e frammentaria posto che è preceduta volta per volta dall'insieme di norme che disciplinano *separatim* la separazione, l'interdizione e così via, nel momento in cui ributtiamo nel calderone generale di queste norme residuali la materia relativa alla separazione, in sostanza affermiamo che in materia di separazione personale (e non dimentichiamo che quando parliamo di separazione personale, per le modifiche successivamente intervenute dell'ordinamento sostanziale, tutto ciò che attiene alla separazione coniugale attiene anche al divorzio) non è vero ontologicamente che i problemi che riguardano i coniugi e la prole siano assistiti dalla qualifica di urgenza. Introduciamo una norma che affida, volta per volta, al giudice il problema se ritenere o meno l'urgenza e quindi attribuire al decreto efficacia immediata.

Esiste un problema di scelta di campo che attiene alla materia della prole e dei rapporti tra i coniugi e ritengo sotto questo profilo di affermare, come è stato detto in Commissione alla Camera, che il provvedimento immediatamente esecutivo dia forza a quell'orientamento culturale che in questa materia, accanto alla clausola non scritta *rebus sic stantibus*, ritiene che tutto ciò che riguarda la prole è in se e per se urgente.

Quindi, votare con un unico emendamento la soppressione della prima e della seconda parte del quarto capoverso può suscitare dei problemi di orientamento culturale.

CATTANEI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esiste un contrasto tra l'immediata esecutività del provvedimento adottato e l'elevazione a trenta giorni del termine per il reclamo.

BATTELLO. Sarei intenzionato a chiedere una votazione per parti separate.

ONORATO. Forse questo non si può chiedere formalmente e, se così fosse, proporrei un emendamento soppressivo solo della seconda parte del quarto capoverso dopo le parole «è immediatamente esecutivo».

Mi pare che il Presidente, io stesso e forse altri colleghi siamo d'accordo nel non elevare il termine per il reclamo da dieci a trenta giorni, mentre non sono d'accordo, invece, nel conservare il regime di facoltatività dell'immediata esecutività del provvedimento. Per conservare questa immediata esecutività è allora opportuno conservare la prima parte del quarto capoverso.

FILETTI. Mi pare che i provvedimenti adottati in camera di consiglio non siano generalmente esecutivi; avverso i medesimi può proporsi il reclamo e, nelle more del reclamo, ove non ci sia una dichiarazione di immediata esecutività, il provvedimento non può essere eseguito. Pertanto, mi richiamo all'articolo 741 del codice di procedura civile. Mi pare qui opportuna la soppressione della seconda parte del quarto capoverso, laddove si eleva il termine per proporre il reclamo da dieci a trenta giorni; tuttavia, mi sembra opportuno mantenere la previsione dell'immediata esecutività del provvedimento adottato dal tribunale e per queste ragioni aderisco a che si voti separatamente sulle due parti del capoverso.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Vorrei fare una piccola aggiunta a quel che ho detto illustrando questo emendamento. L'esigenza che mi muove è quella di rendere coerente la disciplina in materia di separazione dei coniugi con la disciplina generale sui provvedimenti di giurisdizione volontaria, per la preoccupazione che introdurre un'ipotesi di esecutività *ope legis* può determinare una sorta di disparità di trattamento tra situazioni identiche. La questione dell'immediata esecutività mi è parsa, poi, poco significativa in presenza dell'ultimo capoverso dell'articolo che andiamo a modificare che consente i provvedimenti provvisori nel corso del procedimento che, come è noto, non cessano di avere efficacia fino a che non siano sostituiti da quelli definitivi.

La questione mi sembrava ridimensionata grandemente, se non resa addirittura irrilevante, dal mio atteggiamento remissivo rispetto all'ultimo capoverso dell'articolo 710 che, appunto, prevede questi provvedimenti provvisori esecutivi. Alla luce di questa considerazione mantengo fermo l'emendamento così come proposto, ritenendo che la copertura della tutela esista comunque ed è affidata al giudizio del tribunale, non è esecutiva *ope legis* e regolamenta non solo il momento successivo all'emanazione del provvedimento, ma anche tutto il momento procedimentale a partire dalla proposizione del ricorso per la modifica e la revoca dei provvedimenti.

Prendo atto che sulla seconda parte vi è il consenso della Commissione e, se queste mie ulteriori osservazioni sono valse in un certo qual modo a rendere plausibile il senso complessivo dell'emendamento, auspicherei l'approvazione integrale dell'emendamento, perchè in questo modo conseguiamo anche un risultato apprezzabile dal punto di vista di tecnica legislativa, cioè quello di rendere coerente questo procedimento con la disciplina generale dei procedimenti in camera di consiglio.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno confrontare la disciplina in tema di divorzio.

ACONE, *relatore alla Commissione*. La disciplina di cui alla legge n. 898 del 1970 (articolo 9, primo comma) è ancora più scarna. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il tribunale in camera di consiglio con la partecipazione del pubblico ministero «può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6».

PRESIDENTE. Quindi si fa riferimento alle norme generali sui procedimenti in camera di consiglio.

FILETTI. Signor Presidente, a me pare che bisogna distinguere tra il provvedimento che il tribunale adotta nel corso del procedimento ed il provvedimento di carattere definitivo. Il provvedimento che adotta nel corso del procedimento praticamente è un'ordinanza, esecutiva per legge. Invece, il provvedimento definitivo, anche in camera di consiglio, è un decreto, il quale è suscettibile di impugnazione, di reclamo.

Quindi, l'argomentazione addotta dal relatore Acone potrebbe essere accoglibile soltanto se si facesse riferimento a provvedimenti immediati, interlocutori vorrei dire, non a quello definitivo, perchè se quello definitivo non lo dichiariamo immediatamente esecutivo tale non è, e siccome anche il provvedimento interlocutorio può essere modificato in sede definitiva (perchè è proprio questo che dispone l'ultimo comma) è evidente, a mio avviso, che deve essere mantenuta la previsione della immediata esecutività del provvedimento che definisce il procedimento davanti al tribunale.

PRESIDENTE. A me pare invece che per coerenza del sistema debba essere abrogata anche la norma che si riferisce alla immediata esecutività del provvedimento, innanzi tutto perchè soccorre già l'articolo 741 del codice di procedura civile che consente al tribunale di valutare in relazione alle circostanze se dare efficacia esecutiva al provvedimento in primo grado o se invece non attribuirgli tale efficacia. In secondo luogo, non mi pare che vi sia una contraddizione tra quello che è previsto in ordine ai provvedimenti di carattere provvisorio e ciò che riguarda i provvedimenti di carattere definitivo, perchè proprio la provvisorietà che è data con ordinanza implica l'esecutività. La provvisorietà è disposta in quanto vi è l'urgenza di provvedere. Il provvedimento definitivo invece può essere lasciato al prudente apprezzamento del presidente del tribunale: può renderlo immediatamente esecutivo oppure, data la delicatezza e la controvertibilità della decisione, può ritenere più opportuno non renderlo immediatamente esecutivo passando all'ulteriore vaglio del giudice superiore. Quindi sono per l'accoglimento integrale dell'emendamento proposto dal relatore.

ONORATO. Signor Presidente, l'osservazione da lei svolta secondo la quale, per esempio in materia di prole, alcuni provvedimenti non sopportano una esecutività *ope legis* mi convince. Ciò significherebbe, infatti, una esecutività per dieci giorni per un affidamento prima che l'altro coniuge proponga il reclamo. Tutto sommato l'esecutività obbligatoria desta preoccupazioni, quindi ritiro il mio emendamento dichiarandomi favorevole a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del secondo emendamento proposto dal relatore, tendente a sopprimere il quarto capoverso dell'articolo 1.

BATTELLO. Signor Presidente, continuo ad essere perplesso, però mi rendo conto anche della validità delle argomentazioni che hanno arricchito questo dibattito. Forse l'argomento dirimente nel senso di optare, nonostante le perplessità, per l'emendamento totalmente soppressivo, una volta messi

in questa logica, è che essendo venuto meno il termine di trenta giorni rischia di perdere di importanza la esecutività *ope legis* ridotta a dieci giorni. Se però rimanesse il termine di trenta giorni, continuo a ritenere che la soluzione adottata dalla Camera avrebbe una forza logica, dogmatica e sistematica molto forte. Ripeto, visto che trenta giorni diventano dieci credo sia più coerente convenire con la soppressione totale del comma.

FILETTI. Signor Presidente, ferma restando la distinzione che ho fatto tra provvedimenti di carattere provvisorio e provvedimenti di carattere definitivo, il suo intervento ed i chiarimenti forniti dal senatore Onorato mi inducono ad aderire all'accoglimento dell'emendamento totalmente soppressivo.

Più che ragioni di carattere giuridico o procedurale, vi sono ragioni di opportunità, anzi forse di ponderatezza. Fare entrare in vigore, far divenire esecutivo un provvedimento in ordine all'affidamento della prole potrebbe portare disturbi gravi a carico specialmente dei minori. Per queste ragioni ribadisco la mia adesione all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento soppressivo del quarto capoverso dell'articolo, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BATTELLO. Signor Presidente, il Gruppo comunista si asterrà, perchè per noi la soluzione migliore sarebbe stata quella di approvare il disegno di legge senza modifiche.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico che, con le modificazioni accolte, risulta così formulato:

Art. 1.

1. L'articolo 710 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 710. - (*Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi*). - Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento».

È approvato.

«**Abrogazione dell'articolo 269 del codice penale**» (408), d'iniziativa dei senatori Riz e Rubner
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Abrogazione dell'articolo 269 del codice penale».

Riprendiamo l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Ricordo che è stata esaurita la discussione generale e che sono state svolte le repliche da parte del relatore e del Governo, rappresentato dal sottosegretario Castiglione.

Passiamo quindi all'esame ed alla votazione dell'articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'articolo 269 del codice penale è abrogato.

FILETTI. Debbo esprimere il parere contrario all'abrogazione dell'articolo 269 del codice penale per le stesse ragioni che ha evidenziato nella discussione generale il senatore Misserville. Non mi sembra assolutamente opportuno debilitare il senso dello Stato e con questa abrogazione si tratterebbe di un caso di masochismo politico degno di un paese che ha smarrito il senso dello Stato e del diritto. Non aggiungo altro e per queste ragioni esprimo il voto contrario al disegno di legge.

CORLEONE. Dichiaro il voto favorevole a questa abrogazione per le ragioni già addotte in discussione generale, ritenendo che questo debba essere interpretato come un voto di auspicio per affrontare la questione più generale di altri articoli che fanno riferimento a quelli che abbiamo definito sempre come reati di opinione.

Mi pare che per quanto riguarda questo articolo c'è una lunga storia che va dalle prese di posizione di Filippo Turati fino ad una lunghissima tradizione che va interpretata come la posizione più pacifica, ritenendo che non vi possa essere una tutela di interessi dello Stato quando questi confliggono con valori più generali. Anche l'origine di questa norma, che è quella contro le attività antinazionali dei fuoriusciti italiani, mi pare debba essere tenuta presente per dare un voto a questa abrogazione, al di là dell'uso immediato della norma. Non ci deve spingere alla abrogazione solo la pressione di una causa occasionale, ma una motivazione generale rispetto a questi reati e alla loro origine e per questo dichiaro il voto favorevole alla abrogazione con l'auspicio di esaminare anche gli altri disegni di legge che affrontano complessivamente tale tema.

PINTO. Nella discussione generale con altri colleghi della Democrazia cristiana espressi perplessità in ordine a questa soppressione con riserva di formulare degli emendamenti. Non l'abbiamo fatto, e annuncio il voto

favorevole mio e del Gruppo, pur senza aver del tutto eliminato le perplessità che permangono sia in ordine alla prima parte dell'articolo che concerne la diffusione di notizie false e capaci di menomare il prestigio dello Stato, sia alla seconda parte dove si parla di attività capaci di recare nocimento agli interessi nazionali.

Perchè, dunque, questo voto favorevole nonostante la permanenza di tali perplessità? Per cogliere l'auspicio, che il collega Corleone ha annunciato e che facciamo nostro, che con la soppressione dell'articolo 269 del codice penale nasca nel Parlamento e nel Governo la volontà di una organica revisione dell'intera materia.

MACIS. Nella discussione generale ho espresso il pieno consenso all'ipotesi di abrogazione di questa norma, ponendo solo qualche problema in ordine al metodo. Arrivati a questo punto affrontare e approfondire una questione di metodo significherebbe affossare il provvedimento. Così andiamo avanti con la speranza di mettere le mani sul codice penale che dopo quarant'anni merita di essere riesaminato.

Il mio voto favorevole è quindi scontato e per la motivazione mi riporto a quanto ebbi a dire nella seduta scorsa.

RIZ. Signor Presidente, molto brevemente per annunciare il mio voto favorevole al provvedimento in esame.

ONORATO. Esprimo il voto favorevole per ragioni di merito che si incardinano nel carattere di reato di opinione di questa norma e per ragioni di metodo, associandomi a quanto detto dal collega Macis circa la necessità di una revisione più organica degli altri reati di opinione.

PRESIDENTE. Dichiarazione favorevole anche per quanto riguarda il Gruppo repubblicano che si giustifica anche per le origini storiche di questa norma che è obsoleta e la cui obsolescenza è dimostrata dal fatto che non è mai stata posta in attuazione salvo in un caso. Oltretutto, la norma è di grande genericità, sotto il profilo delle condizioni interne dello Stato, tali da menomare il credito e il prestigio dello Stato all'estero, che porta ad indicare fattispecie lasciate sostanzialmente troppo *ad libitum* di chi dovrebbe perseguirli. (In questo caso chi persegue è l'autorità statale in quanto deve dare l'autorizzazione per la messa in moto del provvedimento).

ACONE, *relatore alla Commissione*. Il voto del Gruppo socialista è favorevole alla soppressione dell'articolo 269 del codice penale. Le preoccupazioni erano relative al fatto che non tutte le fattispecie previste dalla norma potevano essere ricollocate nell'ambito dei reati di opinione. Vi sono però delle ragioni che orientano verso la soluzione positiva. La prima è che effettivamente la fattispecie è generica e da questo punto di vista sono condivisibili le osservazioni svolte nella relazione dai proponenti il disegno di legge. La seconda è che in effetti altre fattispecie previste dallo stesso codice penale coprono l'area di queste attività. Da questo punto di vista vi è una valutazione di inutilità e di desuetudine della norma in quanto anche dal punto di vista giurisprudenziale non si apprezzano significative esperienze.

Per queste ragioni ribadisco il voto favorevole del Gruppo socialista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO